

# Contro il premierato

In difesa della democrazia

Un capo assoluto che impera su un'Italia frantumata. Questo è l'obiettivo che il governo Meloni si prefigge con due controriforme: premierato e autonomia differenziata. Due progetti che stravolgono l'impianto e gli equilibri della Repubblica nata dalla Resistenza antifascista, svuotano il ruolo del Parlamento e del presidente della Repubblica e minano l'unità dello Stato.

Questo libro è uno strumento di controinformazione e formazione per avviare una capillare campagna contro il progetto di eversione della Costituzione. Per questo abbiamo raccolto contributi di giuristi, costituzionalisti, rappresentanti dei comitati e delle associazioni che in questi ultimi anni hanno dato vita ad un vasto movimento in difesa della Costituzione. Un'azione altamente politica e scientifica come dimostrano le analisi dei partecipanti al convegno promosso da Salviamo la Costituzione. Libertà e giustizia e dal Coordinamento per la democrazia costituzionale che si è tenuto a Firenze.


Quei testi si intrecciano con gli approfondimenti di Left che ha fatto sua fin dall'inizio questa battaglia culturale e politica.

Con interventi di Giovanni Russo Spena, Silvia Manderino, Daniela Padoan, Alessandra Algostino, Gaetano Azzariti, Massimo Villone, Domenico Gallo, Claudio De Fiore, Alfiero Grandi, Beniamino Deidda, Liliانا Segre e molti altri.

COORDINAMENTO  
PER LA  
DEMOCRAZIA  
COSTITUZIONALE



Salviamo la  
Costituzione  
Aggiornata, non demobilitata



9 788894 977813

Allegato al mensile LEFT n. 7

DIR. RE:SP. Simona Maggiorelli

Reg. Tribunale Roma n. 357/1988 del 13/6/1988

Contro il premierato. In difesa della democrazia



LEFT

LEFT

I libri di *Left*  
**Contro il premierato.** In difesa della democrazia

Finito di stampare nel mese di giugno 2024

ISBN 978-88-94977-81-3

Supplemento al numero 7 di *Left* - 5 luglio 2024 - ISSN 9771594123000-40007  
Prezzo 14,80 €

**Stampa**

**Str Press srl**

Via Carpi, 19 - 00040 Pomezia RM

I libri di *Left* sono realizzati dal mensile

**LEFT**

Registrazione al Tribunale di Roma  
n. 557/1988 del 13/6/1988  
Iscrizione al Koe n. 25400  
del 12/03/2015

Direttore responsabile  
**Simona Maggiorelli**  
direttore@left.it

**Relazione**

**Donatella Corcoli**  
donatella.corcoli@left.it

**Grafica**

**Valentina De Pietro**  
valentina.depietro@editorialeNovara.it  
**Monica Di Brigida**  
monica.dibrigida@editorialeNovara.it

**In copertina:**

Illustrazione di Valentina Secchi

**EditorialeNovara srl**

Società Unipersonale  
c.f. 12365661008  
Via Ludovico di Savoia 2/B  
00185 - Roma  
tel. 06 91501100



**Salviamo la  
Costituzione**  
Aggiornata, non demotita



**Libertàgiustizia**

**COORDINAMENTO  
PER LA DEMOCRAZIA  
COSTITUZIONALE**

**LEFT**

**CONTRO IL PREMIERATO**  
In difesa della democrazia

## Sommario

03

### **Premessa**

Un nuovo fronte popolare in difesa della Costituzione  
*di Giovanni Russo Spina*

11

### **Introduzione**

Fermiamo le riforme eversive del governo Meloni  
*di Silvia Manderino*

## IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE

17

No alla democrazia del Capo  
*di Alessandra Argosino*

30

L'aggressione alla Costituzione  
*di Gaetano Azzariti*

39

Due controriforme inenunciabili e da respingere in toto  
*di Massimo Villone*

50

L'allergia di Meloni & C. alla Costituzione antifascista  
*di Beniamino Deidda*

61

L'inganno del premierato: non dà più poteri ai cittadini  
*di Domenico Gallo*

69

La lunga guerra alla Costituzione  
*di Augusto Cacciopardo*

79

La difesa della Carta nel segno di Baicchi e Besostri  
*di Maria Paola Patuelli*

86

Il convegno nazionale di Firenze  
*di Cinzia Niccolai*

#### CONTRO IL PREMIERATO

95

Meloni e i pieni poteri. Dialogo tra costituzionalisti  
*di Giovanni Russo Spena*

101

Pericolo nero  
*di Alessandra Algostino*

108

Da cittadini a sudditi il passo è breve  
*di Franco Russo*

115

L'ideologia del Capo tra gli eredi del Msi  
*di Claudio De Fioris*

120

Legge elettorale, peggio del Porcellum  
*di Domenico Gallo*

95

Macché ritocchi, il ddl del governo va respinto  
*di Alfiere Granti*

131

Il premierato ha aspetti inquietanti, non posso tacere  
*di Liliana Segre*

136

I «logori ingranaggi della libertà» per fermare il premierato  
*di Daniela Padoan*

# No alla democrazia del Capo

di Alessandra Algotino

*Gli aggettivi della democrazia*

**I**l sottotitolo di questo incontro è “Le ragioni del no”. Ora, a prescindere dal valore che il “no” ha in sé, in quanto critica, dissenso, opposizione, esso è da intendersi nel senso indicato da Albert Camus: «Che cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no. Ma se rifiuta, non rinuncia tuttavia: è anche un uomo che dice di sì»<sup>1</sup>.

Le ragioni del no sottintendono, dunque, un sì alla difesa di un modello di democrazia, una democrazia che si accompagna ad alcuni aggettivi, che la connotano.

Il primo aggettivo è “sociale”, e qui si apre il discorso, che mi limito a richiamare, dell’autonomia differenziata, che definirei una “autonomia delle diseguaglianze”. Mentre la differenza, la diversità sono valori da tutelare e promuovere e si situano in un orizzonte di emancipazione, la diseguaglianza evoca l’orizzonte del dominio ed è da rimuovere.

L’autonomia differenziata acuisce diseguaglianze, trasforma i diritti in privilegi e apre processi di ulteriore (sottolineo *ulteriore*)

<sup>1</sup> Così l’incipit di A. Camus *L’homme révolté*, 1951, trad. it. *Uomo in rivolta*, ed. Bompiani, 2017, p. 17.

svuotamento dello stato sociale, abbandonano dell'orizzonte del "pubblico" e, parallelamente, privatizzazioni. Lo stato sociale non è una astratta etichetta ma riguarda l'effettività dei diritti, la vita concreta delle persone, la materialità dell'esistenza.

L'autonomia differenziata che si prospetta è una attuazione della Costituzione (dell'art. 116, co. 3) *incostituzionale*, in quanto non rispetta i principi costituzionali: solidarietà, uguaglianza, unità.

Un inciso sui livelli essenziali delle prestazioni (i Lep): senza lo stanziamento di risorse adeguate non sono che uno specchio per le allodole. Non solo. Al di là del fatto che avrebbero dovuto essere già garantiti (in quanto previsti dall'art. 117 Cost.), resta che a dover essere garantito è il diritto, non solo il suo livello essenziale. In tal senso oggetto di critica, oltre che l'autonomia delle diseguaglianze del disegno di legge Calderoli, è anche l'esistente.

Ma veniamo agli altri aggettivi, che inquadrano il discorso sul premierato: la democrazia come costituzionale e conflittuale.

### *Il fascino del Capo*

La scelta del Capo è in sé contrastante con la limitazione del potere propria di una democrazia costituzionale (il costituzionalismo è la tradizione giuridica che ha i suoi cardini nella limitazione del potere e nella garanzia dei diritti) e richiama una concezione identitaria, imperniata intorno alla logica amico/nemico (affinata con la guerra in Ucraina e ora con il conflitto israelo-palestinese), contraria al riconoscimento del pluralismo e del conflitto; un approccio vincente/perdente che espelle l'idea della complessità, della discussione e della mediazione politica.

La concentrazione del potere nel Capo è un asse portante

dell'orizzonte culturale della destra ma il rafforzamento dell'esecutivo è un fiume carsico che a tratti affiora, mentre, sotterraneo, erode gli equilibri costituzionali, da anni; prende l'avvio dalla svolta in senso maggioritario con i referendum del 1993. È il fascino, tradotto in norme, che il decisionismo esercita, con il suo sostrato di populismo.

È il fascino - leggo un passo - di «un governo nella sua più alta ma anche più concreta significazione di istituto atto a risolvere nel modo più rapido, fermo e univoco tutte le molteplici questioni che nell'azione quotidiana si presentano, non impacciato da preventive compromissioni, non impedito da divieti insormontabili, non soffocato da dissidi, non viziato nella origine da differenze ingentite di tendenze e di indirizzi»<sup>2</sup>. L'autore del passo è Mussolini, nel dibattito sulla legge Acerbo.

Non è tuttavia una questione solo in salsa sovranista: la verticalizzazione del potere è una tendenza globale, coerente con le esigenze e con la visione del mondo neoliberalista, basti pensare al noto report della J. P. Morgan, che nel 2013 lamenta la debolezza degli esecutivi, e ancor prima, all'eccesso di democrazia criticato nel 1975 dalla Trilaterale.

La verticalizzazione del potere è trasversale anche rispetto alle forme di governo, così come l'involuzione autoritaria: il 6 gennaio 2021 di Capitol Hill è emblematico della crisi della forma di governo presidenziale per eccellenza, quella statunitense: come la repressione delle proteste sociali e l'abuso degli strumenti di razionalizzazione

<sup>2</sup> XXVI Legislatura del Regno d'Italia, Atti parlamentari, Camera dei deputati, mercoledì 11 luglio 1923, *Resoconto stenografico*, p. 10476, intervento di Labriola Iadovone cita testualmente la Relazione governativa relativa al disegno di legge "Acerbo" (disponibile in <https://storia.camera.it/>).

da parte di Macron per imporre la riforma sulle pensioni, denota un funzionamento iper-presidenziale, autoritario, della forma di governo semi-presidenziale. E, quanto alla deriva autoritaria, come non pensare ai correi per la Palestina vietati in vari Paesi o repressi con i manganelli, alla delegittimazione di coloro che ragionano di genocidio e di apartheid, e, in senso ampio, alla chiusura dello spazio della critica e del dissenso?

Detto questo, il premierato nostrano disegna una democrazia del capo, un ossimoro, una democrazia decidente lontana da quella conflittuale e pluralista della Costituzione.

Il nucleo del disegno di legge costituzionale (A. S. n. 935) - una riforma che, pur toccando pochi articoli, stravolge la forma di governo e la forma di Stato - è l'elezione diretta del presidente del Consiglio, con connesse modifiche degli articoli 59, 88, 92 e 94, modifiche che producono un disequilibrio dei poteri. Gli ultimi emendamenti proposti dal governo, confusi e lacunosi, i deboli correttivi previsti (penso al limite dei mandati), non mutano gli assi portanti della riforma e non eliminano né incongruenze e oscurità né la commistione di elementi incoerenti (legittimazione popolare, *ratio* parlamentare). L'incoerenza, peraltro, non sminuisce l'essenza autoritaria del progetto. È un premierato torbido.

Vorrei sottolineare ancora un dato di contesto, prima di trattare del merito della riforma.

Il diritto è parte di un contesto storico - è la Costituzione stessa a ricordarci di tenere conto della realtà (per tutti, si ricorda il «di fatto» dell'articolo 3): di fronte abbiamo un *homo* sociale intorbidito da passività, autoreferenzialità, omologazione, uno spazio politico sempre più spolticizzato, che espelle il conflitto e reprime il dissenso, un

clima bellico. Il contesto non è indifferente.

Fra le ragioni del no, vorrei soffermarmi su due in particolare: la limitazione del potere e il senso della sovranità popolare.

#### *Limitazione del potere ed equilibrio dei poteri*

La limitazione del potere si declina anche come equilibrio dei poteri; la riforma in questione, come rilevato dalla maggioranza dei costituzionalisti, anche nelle audizioni parlamentari, introduce squilibri, anzi, aggrava squilibri esistenti e ne introduce altri. Mi limito, per ragioni di tempo, a qualche cenno.

*Presidente della Repubblica.* La riforma ritaglia per il presidente della Repubblica un ruolo meramente notarile: dietro la firma nulla. Intendiamo: ragioniamo non di poteri ma di competenze, essenziali nella loro flessibilità, perché egli possa svolgere un ruolo di intermediazione, di garante del sistema costituzionale.

Pensiamo al potere di nomina del presidente del Consiglio. Si prevede che il presidente della Repubblica conferisca l'incarico all'elitto dai cittadini: per l'appunto, è già eletto.

In presenza di una crisi di governo, vi sono differenti ipotesi, complicare dai ripensamenti del governo intercorsi fra il deposito del disegno di legge e l'inizio della discussione. In caso di revoca della fiducia al presidente del Consiglio «mediante mozione motivata», gli emendamenti prevedono che «il presidente della Repubblica scioglie le Camere», ovvero non ha margini di manovra; è lo scioglimento automatico, il *simul stabunt simul cadent*.

Sostanzialmente nessun ruolo ha il presidente della Repubblica anche quando la crisi è data da «dimissioni volontarie del presidente del Consiglio eletto», perché quest'ultimo «può proporre, entro sette



giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone»: *lo dispone*, ossia non ha scelta.

Resta un punto oscuro. Cosa succede nel caso più frequente, quando il governo pone la questione di fiducia? Non ricorre l'ipotesi della mozione motivata ma non sono nemmeno dimissioni volontarie, in quanto si tratta di un atto dovuto: il presidente mantiene le competenze attuali?<sup>3</sup>

Qu allora il presidente del Consiglio non chieda lo scioglimento delle Camere «e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il presidente del Consiglio»; al di là dei margini di operatività del presidente della Repubblica anche in tal caso ristretti, solo una battuta, indicativa del livello della tecnica legislativa: anche in caso di morte può essergli riconferito l'incarico? Il potere di scioglimento delle Camere, insieme alla nomina, rappresentano le competenze più rilevanti del Quirinale: resta l'involucro, scomparire la sostanza.

«Il *presidente del Consiglio* non accresce i suoi poteri», si sente affermare dai sostenitori della riforma. Qualche obiezione: a) il presidente del Consiglio non è già più un *primus inter pares*: la verticalizzazione è in stadio avanzato e il premierato di fatto è una realtà esistente; basti pensare alle prassi - gli abusi - che hanno invertito il

3 Nelle more di pubblicazione del presente intervento, i dubbi sono stati risolti eliminando l'aggettivo "volontarie" correlato a dimissioni, incrementando in tal modo il potere di scioglimento delle Camere in capo al presidente del Consiglio, *alias* il suo potere di "ricatto" nei confronti del Parlamento.

rapporto di responsabilità politica, per cui il Parlamento assume un ruolo ratificatore o consultivo rispetto al governo (abuso dei decreti legge, ricorso massiccio alla questione di fiducia, monocameralismo di fatto, etc.); b) la riforma blinda la figura del premier; c) l'elezione diretta («è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni», recita il disegno di legge), gli conferisce notevole forza, simbolica e carismatica.

Uno degli emendamenti presentati dal governo introduce il limite ai mandati del presidente del Consiglio («due legislature consecutive, elevare a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi»): è una correzione dovuta. Ricordo, in proposito, come la Corte costituzionale recentemente (sent. n. 60 del 2023), annullando una legge della Sardegna che estendeva il limite a quattro mandati, ragiona del carattere di «temperamento "di sistema"» e di «ponderato contraltare» rispetto all'elezione diretta dell'esecutivo e alla concentrazione del potere in capo a una sola persona che assume il limite dei mandati. È una integrazione necessaria ma insufficiente a sanare la concentrazione di potere del premier.

Solo un appunto ancora, che non necessita di commento: presidente del Consiglio e maggioranza collegata (maggioranza che, facilmente, potrà essere minoranza) potenzialmente possono eleggere giudici costituzionali, presidente della Repubblica, membri del Csm, nominare autorità di garanzia, etc.

#### *Il senso della sovranità popolare*

“Dare la voce al popolo” sarà argomento cardine della futura (e probabile) campagna referendaria. «Volete scegliere voi chi vi governerà o volete che siano i partiti?»: così Giorgia Meloni semplifica



quanto si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge costituzionale n. 935: «La proposta di legge mira a consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell'indirizzo politico della nazione...».

Demistifichiamo sin da subito l'ipocrisia che si cela dietro queste parole.

Il cuore della sovranità popolare sta nella partecipazione «effettiva» (art. 3 Cost.), che si pone ad un tempo come strumento e come obiettivo; è una partecipazione che si intreccia con l'emancipazione, con l'autodeterminazione personale e collettiva, nel suo esistere plurale e conflittuale.

La partecipazione si esprime in forme diverse: attraverso la rappresentanza, come dal basso, con l'esercizio dei diritti (e qui il pensiero corre alla repressione del dissenso, alle limitazioni alla libertà di manifestare come all'attacco al diritto di sciopero).

La riforma, nel testo originario, prevedeva l'introduzione di un premio di maggioranza al 55%; con gli emendamenti governativi scompare la quota, ma resta la previsione di «un premio su base nazionale che garantisce una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio».

L'introduzione del premio mortifica l'uguaglianza del voto; nel contempo, l'elezione diretta del presidente del Consiglio, la scelta del capo, asfissa il pluralismo nella morsa vincente/perdente e svuota il senso del voto.

Eleggere un decisore non rafforza, bensì depotenzia la sovranità popolare. I cittadini si esprimono su una delega, sull'affidamento del potere ad un capo, poi, per cinque anni, non hanno più voce: è il polo che esaurisce la sua libertà il giorno del voto e quindi è schiavo

per cinque anni (come osservava, se pur in altro contesto, Rousseau). In un sistema a centralità del Parlamento, invece, il rapporto rappresentati-rappresentanti, con l'intermediazione dei partiti, mantiene continua la partecipazione (senza nascondersi la necessità, perché la rappresentanza non degradi in funzione, che i partiti, e i parlamentari, assumano una dose massiccia di ricostituenti; ma resta che questa è la via per una democrazia effettiva e plurale). La sovranità popolare, recita l'art. 1 Cost., non emana dal popolo ma *appartiene* al popolo, in modo costante, permanente, continuativo.

Quanto al Parlamento, la rappresentatività è gravemente vulnerata dal premio di maggioranza al 55% (una ferita letale se non sarà prevista nemmeno una soglia minima per la sua attribuzione) ma anche se restasse *solo* il premio su base nazionale si avrebbe una contestualizzazione della logica maggioritaria, inedita nel panorama comparato (laddove se vi è un riferimento al sistema elettorale in Costituzione, è al proporzionale). Il premio, nel nome della governabilità, invade lo spazio della rappresentanza, integrando quella «illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare», che è «incompatibile con i principi costituzionali» (Corre costituzionale, sent. n. 1 del 2014).

Le minoranze scompaiono, espulse dal sistema elettorale, e, se sopravvivono, sono emarginate *a posteriori* dallo strapotere di un *continuum* - un blocco - maggioritario amplificato dalla legittimazione popolare diretta del premier. La maggioranza, dal canto suo, è funzionalizzata al compito di assicurare stabilità; all'altare della stabilità e di un programma di governo (per inciso, irrealisticamente) rigido è sacrificata anche la *ratio* del divieto costituzionale di mandato, che, non a caso, nasce a presidio dell'autonomia del Parlamento e

della mediazione politica.

Il mantra della governabilità giustifica la riduzione artificiale del pluralismo, incidendo su uno dei tratti caratterizzanti della democrazia. Tornano in mente gli argomenti di coloro che nell'Ottocento per depotenziare il suffragio universale ed espellere le classi scomode proponevano di ricorrere a sistemi elettorali maggioritari.

Ancora. Come può il Parlamento non votare la fiducia ad un presidente del Consiglio eletto (anche al netto del fatto che appartiene alla stessa maggioranza), agendo contro la volontà popolare? La logica parlamentare e quella dell'elezione diretta si scontrano e la seconda fagocita la prima.

Il ricatto dello scioglimento vanifica la fiducia come atto che traduce la responsabilità del governo nei confronti del Parlamento; la presenza di una maggioranza ancorata al premier e al suo programma affossa l'idea stessa di discussione e mediazione politica, sancendo la degradazione del Parlamento a organo ancillare rispetto all'esecutivo.

#### *Democrazia del Capo e immediata: è democrazia?*

La congerie incoerente e ipocrita di logiche differenti (legittimazione popolare, *ratio* parlamentare) non salva la riforma dalla sua ascrizione fra i cesarismi regressivi.

È la deriva verso la «democrazia plebiscitaria» di cui scrive Max Weber, una democrazia «subordinata a un capo», dove la concentrazione istituzionale del potere si intreccia con il potere carismatico, che «si cela sotto la forma di una legittimità derivante dalla volontà dei sudditi», sudditi non cittadini.

Della democrazia pluralista e conflittuale rimane qualche palli-

do barlume, sempre più offuscato dall'istituzione, e dalla cultura, dell'«uomo di fiducia di tutto il popolo» (Schmitt).

Quale democrazia vogliamo? È ancora democrazia? Esiste una soglia oltre la quale la concentrazione di potere della democrazia decidente conduce all'autocrazia, se pur elettiva e se pur integrata con confusi sussulti da «democrazia parlamentare».

La stabilità, perseguita attraverso l'elezione diretta del capo, la riduzione artificiale del pluralismo e forzature che disequilibrano gli organi costituzionali, prendono possesso della democrazia, surrogandola. Aggiungo: la stabilità è un bene in sé? O lo è a determinate condizioni? La stabilità è un concetto come la resilienza, rassicurante, ma si presta a mistificare intenti conservatori, di mantenimento di uno *status quo* (dominante) chiuso alla trasformazione sociale.

L'ansia di decidere genera una democrazia immediata, nel senso, secondo la definizione classica (Duverger), che il capo del governo è investito *direttamente* dal popolo con le elezioni, e nel senso che essa è sussunta nel vortice della rapidità, che stritola i tempi di discussione parlamentare, all'insegna di un'efficienza *hic et nunc*; è lo stesso tempo compresso sul presente del neoliberalismo e di una politica che rifiuta la complessità.

#### *Il no come critica anche dell'esistente, per una democrazia sociale e conflittuale*

Le ragioni del no non hanno una veste conservatrice, è una critica anche dell'esistente. Per trasformare lo stato di cose presenti, tuttavia, non è necessario modificare la Costituzione, *sarebbe sufficiente* attuarla: la Costituzione è un progetto di trasformazione sociale, di emancipazione personale e sociale, attraverso i conflitti dalla parte

dei subalterni e non a caso continua a vivere, concretamente, nelle tante lotte e isole di insorgenza sociale disseminate sul territorio.

Non occorre una riforma costituzionale, che preveda un cancellierato alla tedesca o introduca qualche strumento di razionalizzazione; certo, sarebbe meglio del premierato, ma perché giocare di rimessa, inseguendo comunque il rafforzamento dell'esecutivo?

È necessario invece dare forza alla partecipazione conflittuale. Come? Creando una egemonia costituzionale diffusa, radicata nella società, dando centralità al Parlamento (intervenendo sui regolamenti parlamentari, adottando una legge proporzionale), ri-costruendo soggetti collettivi di intermediazione viva tra società e istituzioni, in modo da creare il corpo e insieme gli anticorpi della democrazia.

E, ultimo ma non ultimo, nell'orizzonte dell'emancipazione dell'art. 3, comma 2, Cost., occorre agire in una prospettiva redistributiva, mettere radicalmente in discussione il modello di sviluppo, per inventare e concretizzare l'aggettivo "sociale" che è compagno imprescindibile della democrazia. Le «criticità... in campo economico e sociale» non sono - come si legge nella relazione che precede il disegno di riforma costituzionale - imputabili a instabilità dei governi e volatilità delle maggioranze, ma alla stabilità trasversale intorno all'agenda neoliberalista. È ora di pensare ad attuare la Costituzione, *tutta*, perché salvarne il disegno istituzionale non è sufficiente senza concretizzarne il presupposto e l'obiettivo, la democrazia sociale, in coerenza con una sovranità popolare che esige una partecipazione effettiva sul piano politico, sociale ed economico.

In vista di una campagna referendaria (magari doppia, per l'abrogazione della legge Calderoli e per l'opposizione alla delibera costituzionale sul premierato), ma anche se non vi fosse, occorre

essere presenti nella società, nei territori, nei luoghi di lavoro, con argomenti che mostrino come lo svuotamento della democrazia e la neutralizzazione della Costituzione non siano formule astratte ma concrete, che incidono sulla vita di tutti.

È necessaria una convergenza risoluta e ampia, un fronte unico, con la consapevolezza che agire per attuare la Costituzione è un modo per costruire e rafforzare l'idea che una alternativa esiste, per mantenere la possibilità di una alternativa. È una resistenza che apre alla trasformazione.

*L'autrice: Alessandra Agostino è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino*